

Prot. 1048

Cagliari, 6 Agosto 2014

PEC

Al Dirigente
Ing. Carlo Capuzzi
Comune di Iglesias
Via Isonzo n.7
09016 Iglesias (CA)
protocollo.comune.iglesias@pec.it

OGGETTO: Incarico di Progettazione definitiva, esecutiva, coordinatore della sicurezza, direzione, contabilità, liquidazione ed assistenza al collaudo degli interventi finanziati con il fondo regionale per la montagna: Manutenzione e ripristino funzionalità di viabilità e fognatura nel quartiere Monte Figu – CIG Z3D0D7024F

Questo Ordine è venuto a conoscenza che Codesta Amministrazione ha in corso le procedure di affidamento dei servizi professionali, tramite invito a procedura negoziata, indicati in oggetto. Un iscritto si è infatti rivolto all'Ordine scrivente chiedendo specifiche in merito alla liceità delle modalità di determinazione del compenso e dei requisiti richiesti. A tal proposito si rileva quanto segue:

1. Al paragrafo 1) del Disciplinare di gara e precisamente al punto 9) si afferma che *“l'omissione della visita in cantiere ovvero della trasmissione del verbale settimanale, nonché il ritardo nella consegna degli elaborati, comporterà un penale di € 100,00 (euro cento/00) per ogni omissione rilevata, ovvero per ogni giorno di ritardo (...)*”. A tale fine si vuole ricordare che per ciò che concerne le penali occorre applicare quanto previsto dall'art. 257 del D.P.R. 207/2010 che al comma 3 afferma che *“le penali da applicare ai soggetti incaricati della progettazione o delle attività a questa connesse sono stabilite dal responsabile del procedimento, in sede di redazione del documento preliminare alla progettazione, in misura giornaliera compresa tra lo 0,5 per mille e l'1 per mille del corrispettivo professionale, e comunque complessivamente non superiore al dieci per cento, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate all'eventuale ritardo.”*

Si ritiene dunque che l'applicazione della penale definita dal disciplinare di gara non sia in linea con quanto definito dal suddetto articolo e che pertanto debba essere rettificata.

2. Al paragrafo 5) del Disciplinare di gara e precisamente al punto 2) si afferma che *“il corrispettivo a base di gara (...) è stato determinato (...) in base a parametri generali previsti dal D.M. 143/2013”*. Tuttavia al punto 6) dello stesso paragrafo si afferma che *“Inoltre, alla luce del D.L. 24/01/2012, n. 1 (art. 9) che ha abrogato le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico e ne ha vietato qualsiasi riferimento nei contratti, il calcolo di cui sopra è stato rettificato applicando la media dei ribassi conseguiti da questa amministrazione per l'affidamento di servizi analoghi o, per assimilazione, paragonabili a quello in oggetto”*. Ed ancora al punto 7) si conclude dicendo che *“Il valore del servizio da*

affidare è stato determinato pertanto nell'importo totale (...) ammontante a € 11.130,00 (...)".

Alla luce delle affermazioni riportate non risulta pertanto chiaro come si sia arrivati alla determinazione del compenso. Si fa notare che gli unici criteri da utilizzare sono quelli previsti dal D.M. 143/2013. Si ricorda che tale Decreto, entrato in vigore lo scorso 21 dicembre, fissa parametri ben precisi ai quali è obbligatorio fare riferimento.

In tal senso, del resto, la stessa relazione illustrativa al decreto in esame (richiamata nel parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, n. 110 del 15 gennaio 2013) evidenzia che *"in via di interpretazione letterale, l'interprete può agevolmente concludere, analizzando il testo de quo, per l'obbligatorietà per il responsabile del procedimento del ricorso ai parametri previsti dal presente provvedimento. Tale conclusione è ulteriormente confermata alla luce delle ragioni sottese al provvedimento normativo cui il presente provvedimento dà attuazione, trattandosi di normativa di contenimento della spesa pubblica e che, pertanto, induce l'interprete a ritenere che il legislatore ha inteso vincolare le stazioni appaltanti al rispetto dei parametri de quibus. Oltre a tale rilievo, che si basa sulla ratio legis sottesa all'art. 5 del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 (convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134), si possono richiamare anche le considerazioni di seguito esposte, relative al vincolo di spesa previsto, in via cogente dalla norma primaria. (...) Secondo la norma primaria, l'utilizzo di detti parametri non può condurre alla determinazione di un importo a base di gara superiore a quello derivante dall'applicazione delle previgenti tariffe professionali. Al riguardo, preme evidenziare che, anche in tale ipotesi, la previsione intende contenere gli oneri finanziari a carico delle stazione appaltante"*.

Si chiede pertanto, in virtù del principio di trasparenza, di voler inviare, insieme alla lettera di invito e agli allegati, il calcolo analitico dei compensi posti a base di gara.

3. Al paragrafo 8) del Disciplinare di gara e precisamente al punto 1) laddove si parla dei requisiti richiesti, questi appaiono alquanto restrittivi e limitativi. Infatti si chiede di dimostrare tutti i requisiti di cui all'art. 263 del D.P.R. 207/2010. Tale richiesta appare alquanto restrittiva in virtù del fatto che per importi inferiori a € 100.000,00 è possibile applicare quanto previsto all'art. 267 del D.P.R. 207/2010 comma 3 che prevede la possibilità e non l'obbligatorietà di richiedere dei requisiti minimi di partecipazione. Ma appurata la liceità della richiesta di requisiti minimi di partecipazione, preme qui ricordare che il requisito del fatturato globale di cui all'art. 263 comma 1 lettera a) del D.P.R. 207/2010 è richiedibile solo con **congrua motivazione** ai sensi dell'art. 41, comma 2, del D.Lgs. n. 163 del 2006. In difetto di un'adeguata motivazione, tale limitazione si traduce infatti in un'indebita restrizione della libera concorrenza nonché in una violazione del principio del favor participationis. Sul punto, del resto, la giurisprudenza ha recentemente affermato che *"La libera concorrenza e la parità di trattamento nelle gare comunitarie escludono che all'amministrazione sia data la facoltà di restringere la partecipazione con criteri limitativi della capacità tecnica"*. Lo stesso dicasi per il numero medio annuo del personale tecnico, dato che, a fronte dell'esiguo importo dei lavori e del compenso, è lecito supporre che lo

stesso lavoro possa essere portato a termine da un'unica figura professionale con adeguata esperienza.

Per ciò che concerne la lettera c), ovvero l'avvenuto svolgimento nell'ultimo decennio di due servizi, appare quanto mai impropria la suddivisione in servizi di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza per ciascuno dei quali viene richiesto di aver svolto 2 servizi così come viene specificato più avanti laddove si afferma che *"Il requisito di cui al punto c) comma 1 art. 8 del Disciplinare si intende assolto con dichiarazione di aver svolto due servizi relativi ai lavori di classe, categoria ed importi indicati comprendenti tutti i servizi indicati."* A questo proposito si richiama quanto stabilito dalla Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture n. 5 del 27 luglio 2010 che al paragrafo 2.2 afferma che *"(...) ad esempio, nell'ipotesi di affidamento della progettazione e della direzione lavori, ai fini della dimostrazione della specifica esperienza pregressa, anche per i servizi cd. di punta, in relazione ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, detti requisiti sono dimostrati con l'espletamento pregresso di incarichi di progettazione e direzione lavori, di sola progettazione ovvero di sola direzione lavori. Si deve, infatti, considerare che la logica sottesa alla richiesta del requisito del "servizio di punta" è quella di aver svolto singoli servizi di una certa entità complessivamente considerati e non di aver svolto servizi identici a quelli da affidare (cfr. Consiglio di Stato, sezione V, 3 maggio 2006, n. 2464, secondo cui la disposizione, nonostante la sua complessa e non chiara formulazione, non chiede affatto che i due servizi richiesti (chiamati "servizi di punta") debbano necessariamente comprendere, ciascuno, tutte le classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi oggetto della gara, cioè, in definitiva, debbano essere due servizi identici a quelli da affidare. (...) l'obiettivo [della norma è quello, n.d.r.] di far partecipare alla gara concorrenti che abbiano svolto almeno due servizi, della entità da esso stabilita, per ogni tipo di lavoro (opere edili, ambientali, di illuminazione ecc.) di cui si compone il servizio da affidare"). Pertanto, a titolo esemplificativo, nel caso di affidamento della progettazione e della direzione lavori, è necessario e sufficiente che il concorrente dimostri di aver espletato, in relazione ad ognuna delle classi e categorie e per gli importi dei lavori indicati, o incarichi di progettazione e direzione lavori, o incarichi di progettazione ovvero incarichi di direzione lavori, purché ciascuno di essi sia di importo almeno pari a quello richiesto."*

Pertanto la richiesta di scindere i servizi non appare in linea con quanto affermato dalla AVCP come sopra riportato.

In attesa di un Vostro sollecito riscontro si coglie l'occasione per ricordare che questo Ordine, con lo scopo di ridurre il contenzioso tra Amministrazione e professionisti e rendere più efficiente il processo di programmazione, progettazione e realizzazione delle opere pubbliche, ha istituito, in accordo con la Federazione Regionale Ordine Ingegneri, un gruppo di studio e di monitoraggio delle procedure di gara esteso a tutto il territorio regionale.

In tale ottica l'Ordine Ingegneri della Provincia di Cagliari è disponibile ad esaminare, preventivamente alla pubblicazione, i bandi per l'affidamento dei servizi di ingegneria e

architettura, al fine di esprimere parere non vincolante.

Si precisa che, qualora si fosse già provveduto all'affidamento di che trattasi, ovvero Codesta Amministrazione ritenesse di dover comunque procedere, questo Ordine Professionale invierà copia della presente all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici per l'adozione dei provvedimenti di competenza e si riserva, in ogni caso, di richiedere l'accesso agli atti per la verifica della regolarità delle procedure ed, eventualmente, adire le vie legali.

La presente vale anche come informativa di cui all'Art. 243-bis del D.Lgs. n. 163.

Distinti saluti.

Il Presidente
Gaetano Attilio Nastasi

